

Newsletter Legale

N° 9 del mese di Ottobre 2024

Indice:

- 9.1 Derogabile l'onerosità del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia**
- 9.2 La revoca dell'incarico accessorio di area manager**
- 9.3 Termini di prescrizione dei contributi Enasarco e del FIRR**

9.1 Derogabile l'onerosità del patto di non concorrenza nel contratto di agenzia

Con ordinanza n. 23331 del 29 agosto 2024 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla derogabilità del carattere oneroso dell'indennità del patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia.

In particolare, in tale pronuncia la Suprema Corte ha stabilito che:

- in base all'art. 1751-bis codice civile, la corresponsione di una indennità all'agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale;
- l'onerosità del patto di non concorrenza post-contrattuale nel contratto di agenzia non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale;
- la disciplina del patto di non concorrenza di cui all'art. 1751-bis codice civile è derogabile dalle parti, per cui non è nulla la clausola di un contratto di agenzia che prevede la liquidazione dell'indennità relativa al patto di non concorrenza in questione nel corso del rapporto e in misura provvigionale.

9.2 La revoca dell'incarico accessorio di area manager

Con riferimento alla questione della legittimità della revoca dell'incarico di area manager da parte della preponente senza obbligo di preavviso ormai può ritenersi consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:

- il rapporto tra contratto di agenzia ed incarico accessorio di area manager deve essere ricostruito attraverso lo schema del collegamento negoziale con vincolo di dipendenza unilaterale, per cui le vicende del contratto di agenzia si ripercuotono sull'incarico accessorio e non viceversa;
- stante la natura accessoria dell'incarico di area manager, la revoca di tale incarico non produce alcun effetto sul contratto di agenzia, che continua a rimanere in essere tra le parti;
- è lecito prevedere a favore della preponente la possibilità di revocare in ogni momento l'incarico di area manager senza obbligo di preavviso o di corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

Pertanto, l'incarico accessorio di area manager può essere legittimamente revocato in qualsiasi momento senza preavviso, mediante semplice comunicazione scritta della preponente, che non necessita di una motivazione specifica e non dà diritto all'area manager ad alcuna indennità e/o ad alcun risarcimento del danno.

9.3 Termini di prescrizione dei contributi Enasarco e del FIRR

Con riferimento ai termini di prescrizione dei contributi Enasarco e del FIRR occorre tener presente che:

- ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 i contributi previdenziali Enasarco sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale e quindi tali contributi si prescrivono in 5 anni;



- il FIRR è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, in quanto non rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2948, comma 1 n. 5, codice civile, che invece si riferisce espressamente alle sole indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, per cui il FIRR si prescrive in 10 anni.

Pertanto, per evitare di incorrere in spiacevoli sorprese, come ad esempio il posticipo della data di pensionamento Enasarco, ogni anno l'agente deve verificare nella propria area riservata del sito internet di Enasarco che le sue preponenti gli abbiano versato regolarmente i contributi Enasarco e il FIRR.